

**STATUTO
"FONDAZIONE DIOCESANA CARITAS BENEVENTO ETS"**

**Articolo 1
(Costituzione)**

1.1 Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (da qui in avanti indicato come 'Codice del Terzo Settore'), e successive modifiche, in particolare ai sensi degli articoli 32 e seguenti della detta fonte normativa, e delle norme del Codice civile in tema di fondazioni, è costituita, per iniziativa del Vescovo di Benevento, una fondazione denominata "FONDAZIONE DIOCESANA CARITAS BENEVENTO ETS", dotata di personalità giuridica di diritto privato, ove 'ETS' sta per Ente del Terzo Settore, nel prosieguo indicata anche come 'Fondazione'.

1.2 L'acronimo 'ETS' verrà formalmente utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico non appena la Fondazione sarà iscritta al 'RUNTS' (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dalle previsioni normative del 'Codice del Terzo Settore' e, in quanto compatibile, dal codice civile, nonché da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria e secondaria.

**Articolo 2
(Sede, ambito di operatività e durata)**

2.1 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Benevento (BN) alla piazza Orsini n. 27, presso il Palazzo Arcivescovile.

2.2 La Fondazione è espressione della Chiesa Diocesana Beneventana, la quale se ne avvale per dare tangibile testimonianza di carità fraterna.

2.3 Essa opera principalmente nel territorio della Diocesi di Benevento.

2.4 La Fondazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

2.5 La Fondazione ha durata illimitata.

**Articolo 3
(Scopo)**

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro, agisce secondo i valori evangelici della fraternità e della carità e fonda la propria attività istituzionale sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale, nonché sui principi cristiani e di solidarietà.

3.2 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prefiggendosi di promuovere la cultura dell'accoglienza, dell'integrazione e del volontariato, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, in particolare poveri, emarginati e bisognosi nel senso lato del termine, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 numero 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 numero 104, e alla legge 22 giugno 2016 numero 112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 numero 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 numero 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 numero 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 numero 244.

3.3 La Fondazione persegue le seguenti finalità:

- la promozione della solidarietà umana, sociale e culturale verso tutte le forme di bisogno causate da indigenza, emarginazione, handicap, disoccupazione, malattie, dipendenze, solitudine e calamità;
- la promozione ed il coordinamento di iniziative caritative ed assistenziali di ogni livello;
- la costituzione e la gestione, tanto direttamente che in convenzione, di centri di accoglienza per l'attuazione di interventi di assistenza nel territorio diocesano;
- l'organizzazione di interventi di emergenza in caso di calamità naturali in ambito provinciale, regionale e nazionale;
- l'organizzazione di studi, convegni e ricerche sulle situazioni di povertà, di bisogno, emergenza, sui problemi esistenziali e sulle azioni di solidarietà,

sulla pace e sulla cooperazione, per verificare la validità e l'attualità delle scelte e degli strumenti operativi nel quadro anche di una collaborazione con le autorità civili, regionali e locali, al fine di delineare concrete e più idonee forme di intervento anche con altri soggetti attuatori sulla base di progetti condivisi;

- lo studio e l'analisi dell'evoluzione delle politiche sociali in relazione alle mutevoli situazioni con lo scopo di fornire risposte pronte alle nuove forme di bisogno, nel quadro di un maggior senso di responsabilità collettivo ed individuale;

- l'organizzazione di corsi di formazione al volontariato operante nei campi dell'assistenza, della solidarietà e dell'emergenza;

- la promozione della costituzione di comunità terapeutiche, mense, case di accoglienza e centri di assistenza;

- la prestazione di servizi di consulenza per emarginati e disadattati;

- l'organizzazione di manifestazioni ricreative e culturali in favore delle suindicate categorie;

- l'attuazione, direttamente o per il tramite di enti, di interventi finalizzati all'accoglienza, all'assistenza ed alla promozione, umana e culturale, di indigenti, di senza fissa dimora, di immigrati e di soggetti bisognosi in generale favorendo e promuovendo l'assistenza sociale e sanitaria, il diritto allo studio, alla formazione professionale, al lavoro ed all'inserimento abitativo, il tutto finalizzato ad un corretto processo di inserimento e reinserimento sociale;

- la promozione e l'attuazione di raccolte ecologiche nel perseguimento dell'obiettivo di educare al rispetto del creato e dell'ambiente;

- il sostegno alle iniziative caritative ed ai progetti di promozione umana, attivando allo scopo l'organizzazione necessaria in conformità alle norme di legge.

3.4 Per lo svolgimento delle attività descritte, la Fondazione si avvale di strutture di servizio dotate di propria autonomia funzionale.

Articolo 4

(Attività)

4.1 Ai fini del conseguimento dello scopo suindicato, la Fondazione potrà:

- aderire ad altri enti e collaborare con gli stessi, operando e coordinandosi con centri ed istituzioni pubbliche e private, sottoscrivendo contratti e convenzioni con queste ultime;

- stimolare le istituzioni pubbliche e/o private nell'applicazione delle normative vigenti in materia, nella formulazione di piani di intervento e programmi e nello studio di nuove soluzioni che siano appaganti in relazione alle tematiche della solidarietà e dell'assistenza;

- curare la gestione di mostre, fiere ed eventi che si propongano la diffusione di una cultura condivisa finalizzata alla solidarietà;

- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purchè coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

4.2 La Fondazione può esercitare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo con-

to dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

4.3 La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, il tutto, comunque, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5

(Norme sull'ordinamento interno)

5.1 L'ordinamento interno della Fondazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti.

Articolo 6

(Patrimonio)

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

6.2 Il fondo di dotazione è costituito dai beni, denaro, beni mobili, beni mobili registrati ovvero beni immobili, ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo, impiegabili per il conseguimento degli scopi della Fondazione.

E' formato, altresì:

- dai beni, mobili, mobili registrati ed immobili, che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le previsioni del presente statuto, destinati espressamente al fondo di dotazione;
- da lasciti, donazioni e, in genere, elargizioni da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e privati, ed enti con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
- dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici;
- da eventuali avanzi di gestione o sopravvenienze attive non utilizzate e destinate all'incremento del fondo di dotazione.

6.3 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dallo svolgimento delle attività della Fondazione;
- dalle eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio e del fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici;
- da contributi concessi sotto qualsiasi forma da istituzioni e sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

6.4 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento

delle attività della Fondazione medesima ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.5 Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

6.6 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

6.7 Per l'attività di interesse generale prestata la Fondazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 7

(Esercizio finanziario)

7.1 L'esercizio della Fondazione decorre dal dì uno gennaio al dì trentuno dicembre di ogni anno.

7.2 La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

7.3 Qualora ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate siano inferiori ad euro duecentoventimila virgola zerozero (220.000,00), il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

7.4 Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento delle attività, che saranno presentati al medesimo organo, entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo, per l'approvazione.

7.5 Il consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi nella relazione di missione ovvero in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

7.6 Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese, effettivamente documentate, sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

7.7 La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro unmilione virgola zerozero (1.000.000,00), deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

7.8 Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro centomila virgola zerozero (100.000,00) annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualunque titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché ai dirigenti.

Articolo 8

(Organi della Fondazione)

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il consiglio di amministrazione, in qualità di organo di amministrazione;

- il presidente;
- l'organo di controllo;
- l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

8.2 Ai componenti degli organi della Fondazione, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma secondo, cod.civ., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

8.3 L'elezione degli organi della Fondazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.

Articolo 9

(Consiglio di amministrazione: composizione, nomina e durata in carica)

9.1 Il consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione della Fondazione.

9.2 Esso è composto da un numero di membri, compreso il presidente, che può variare da cinque (5) a sette (7) membri, chierici o laici, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo della Fondazione.

9.3 Sono membri di diritto del prefato consiglio di amministrazione:

- il Vicario Generale della Diocesi di Benevento;
- il direttore della Caritas diocesana di Benevento.

I restanti membri del consiglio di amministrazione, individuati tra persone di provata sensibilità sociale ovvero di comprovata conoscenza dei rapporti con istituzioni pubbliche, di gestione aziendale, sensibilità ecclesiale o progettazione sociale, sono nominati dal Vescovo di Benevento.

9.4 I consiglieri durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

9.6 Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 cod.civ.;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione ovvero abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di parlamentare europeo, parlamentare nazionale, membro del governo ovvero della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della magistratura, ordinaria o speciale;
- ricoprano la carica di consiglieri regionali della Campania, consiglieri della Provincia di Benevento ovvero siano componenti delle giunte, regionale della Campania e provinciale di Benevento, oppure amministratori di altri enti territoriali.

9.7 Il consigliere di amministrazione che, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica, deve essere sostituito entro trenta (30) giorni, secondo le norme previste dal presente articolo.

Gli amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

9.8 I componenti del consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il co-

gnome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale della Fondazione.

9.9 Le cariche dei membri del consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal consiglio stesso.

Articolo 10

(Decadenza ed esclusione)

10.1 I membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

10.2 Sono cause di esclusione dal consiglio di amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio ovvero all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

10.3 L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Articolo 11

(Poteri del consiglio di amministrazione)

11.1 Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, della Fondazione.

11.2 Al consiglio di amministrazione, spetta:

- eleggere, tra i suoi componenti, il presidente, il quale dura in carica tre (3) anni, salvo il rinnovo;
- deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- redigere ed approvare, nonché compiere ogni adempimento ad esso relativo, il bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del rendiconto per cassa al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma secondo, del Codice del Terzo Settore;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- redigere ed approvare gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione;
- deliberare per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- deliberare la stipula di convenzioni e contratti con enti, pubblici e privati, aventi oggetto attinente alle finalità statutarie;
- accettare o rifiutare eredità, legati, donazioni ed oblazioni;
- determinare i beneficiari degli aiuti che la Fondazione dispone, in armonia con le vigenti previsioni statutarie, fissarne gli importi ed eventualmente le modalità di erogazione ed averne il rendiconto;
- assumere, nel rispetto della normativa vigente, ogni decisione relativa all'amministrazione straordinaria del patrimonio della Fondazione;
- conferire procure, deleghe e poteri nell'ambito dell'amministrazione, stabilendone limiti e termini, oltre alle modalità di riporto delle decisioni assunte sulla base dei poteri assegnati;
- approvare un regolamento di gestione per l'acquisto di beni e servizi;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente;

- curare la tenuta dei libri sociali della Fondazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- stipulare tutti gli atti inerenti alle attività della Fondazione, ivi compresi contratti di finanziamento, assistiti o meno da garanzie reali e/o personali;
- stipulare atti costitutivi di ulteriori associazioni e/o organismi collettivi cui la Fondazione prenda parte, da costituirsi ovvero già previamente costituiti;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Fondazione o ad essa affidati;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento della Fondazione;
- deliberare lo scioglimento e la devoluzione, come infra a disciplinarsi, nonché la trasformazione, fusione e scissione della Fondazione;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al presidente che ad ulteriori membri componenti l'organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

11.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

11.4 Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12

(Funzionamento del consiglio di amministrazione)

12.1 Il consiglio di amministrazione, convocato dal presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria, ogni trimestre, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

12.2 Le riunioni hanno luogo presso la sede della Fondazione, o altrove, purchè nella Regione Campania.

12.3 L'avviso di convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e può essere spedito mediante strumento, anche di natura informatica, idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento ad opera degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi di urgenza, almeno due (2) giorni prima.

12.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide se ad esse interviene almeno la maggioranza dei suoi membri.

12.5 In mancanza delle suindicate formalità, il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando intervengono tutti gli amministratori.

12.6 Le deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, espresso con voto palese.

12.7 Il presidente del consiglio di amministrazione ha voto dirimente in caso di parità di voti.

12.8 Le deliberazioni inerenti a persone devono essere assunte a scrutinio segreto, fatta salva la possibilità di rinunzia unanime da parte dei presenti votanti.

12.9 Per deliberare la modifica dello statuto, lo scioglimento e la devolu-

zione del patrimonio della Fondazione o variazioni del patrimonio della Fondazione ovvero trasformazione, fusione e/o scissione, occorre il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei componenti il consiglio di amministrazione.

12.10 I componenti del consiglio di amministrazione che si trovino direttamente interessati in una questione che il consiglio di amministrazione deve discutere, non possono presenziare alla trattazione del relativo argomento, né partecipare al conseguente voto. A tal fine essi devono dare tempestiva informazione al presidente che dispone in merito sottoponendo la questione al consiglio di amministrazione.

12.11 Il consiglio designa un segretario, anche al di fuori dei propri membri ovvero si avvale di operatori della Fondazione, per redigere il verbale della riunione.

12.12 I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi libri e devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario incaricato di redigere il verbale.

Articolo 13

(Presidente)

13.1 Il presidente, chierico o laico, è nominato dal consiglio di amministrazione, dura in carica tre (3) anni ed rieleggibile.

13.2 Il primo presidente è nominato nell'atto costitutivo.

13.3 Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione.

13.4 Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed inoltre

- provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni,
- cura l'osservanza delle disposizioni statutarie.

Articolo 14

(Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento)

14.1 L'organo di controllo, monocratico, dura in carica tre (3) anni.

14.2 Il componente dell'organo di controllo, al quale si applica l'articolo 2399 cod.civ., deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, cod.civ..

14.3 E' compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 numero 231, qualora applicabili;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

14.4 Nei casi previsti dall'articolo 31, comma primo, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisore legale iscritto nell'apposito registro.

14.5 L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni dell'ente o su determinati affari.

14.6 La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il consiglio di amministrazione.

Articolo 15

(Organo di revisione)

15.1 L'organo di revisione, qualora nominato, è caratterizzato dalla presenza di un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

15.2 L'organo di revisione rimane in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.

15.3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

15.4 L'organo di revisione assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

15.5 La carica è gratuita, salvo rimborsi per le spese sostenute determinati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 16

(Libri)

16.1 La Fondazione tiene:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

16.2 I predetti libri sono tenuti a cura del consiglio di amministrazione.

16.3 E' fatto diritto ai soggetti di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore, ove esistenti, di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al consiglio di amministrazione di almeno tre (3) giorni.

16.4 La Fondazione ha, inoltre, l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Articolo 17

(Trasformazione, fusione, scissione)

17.1 La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'articolo 42 bis cod.civ.

17.2 La competenza alla deliberazioni di dette operazioni straordinarie è rimessa al consiglio di amministrazione supportato dalle maggioranze innanzi indicate al precedente articolo 12) del presente statuto.

Articolo 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

18.1 In caso di estinzione e/o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma primo, del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni del consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 19

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to: Felice Accrocca - Donato Guarino - Bruna Repola - Pasquale Zagarese
- Sac. Iampietro Francesco - Carmine De Luisi - Danilo Calderazzo - Daniele Mazzulla - Angelo Carfora - Tommaso Caruso notaio (segue sigillo).

Copia conforme al suo originale rilasciata per uso consentito
Benevento 17/01/2024